COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

51.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 589

Gargani Giuseppe, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore f.f.* 589, 590, 591, 592, 593, 595, 598

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 590, 592, 595

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 590, 591, 592

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 592, 594, 595, 597

Senese Salvatore (gruppo PDS) 590, 591, 592, 593

La seduta comincia alle 20,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato; Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei magistrati; Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato; Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato; Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato; Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei magistrati; Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato; Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato; e Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato.

Avverto che, per il prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti all'ordine del giorno, sostituirò il relatore, onorevole Diana.

Avverto che la Commissione bilancio, in data 13 dicembre 1993, riesaminando la proposta di legge n. 1748, assunta dalla nostra Commissione come testo base per la discussione degli articoli, ha constato che il provvedimento non presenta profili finanziari ed ha conseguentemente espresso il proprio nullaosta al suo ulteriore iter, anche in costanza della sessione bilancio.

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre scorso la Commissione aveva iniziato la discussione sull'articolo 29 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Desidero far presente, come peraltro ho già fatto in apertura di tutte le sedute riguardanti i provvedimenti in oggetto, che la Commissione sta esaminando in linea di principio gli emendamenti presentati ai vari articoli, conformemente ad una prassi consolidata negli ultimi anni. Ricordo che l'approvazione in linea di principio vale essenzialmente come deliberazione di trasmissione di quelli, fra gli emendamenti presentati, che richiedono l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti. Pertanto, la votazione assume significato di mera trasmissione nel caso di approvazione mentre, in caso di rigetto, assume significato pieno.

Ne consegue che, nella fase delle votazioni in linea di principio, per gli emendamenti approvati non opera l'istituto della preclusione che è viceversa operante per le votazioni di rigetto. La materia oggetto di approvazione in linea di principio, dunque, resta aperta e ciò consente anche la presentazione di nuovi emendamenti fino alla votazione definitiva. Restano, invece, precluse le votazioni degli emendamenti respinti.

Alla stregua di questi consolidati principi procedurali ho predisposto alcuni emendamenti che, interessando oltre agli articoli 29, 30 e 31, anche gli articoli 27, 28 e 28-bis già approvati in linea di principio con alcuni emendamenti, dovrebbero consentire, sia pure attraverso un'articolata e non completa adesione dei vari gruppi, di trovare un'intesa complessiva sul pacchetto di norme concernenti le incompatibilità dei magistrati contenute negli articoli dal 27 al 32.

Illustrerò ora brevemente gli emendamenti da me presentati. All'articolo 27 dovremmo inserire alla fine del comma 1 le parole: « e per la partecipazione gratuita ad organi ed enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza e di volontariato », allo scopo precipuo di consentire ai magistrati di rendere tali prestazioni.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Si tratta di prestazioni di valore sociale e non retribuite.

PRESIDENTE. All'articolo 28-bis dovremmo consentire l'esercizio di funzioni amministrative in qualità – oltre che di addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri – di segretario generale o capo di gabinetto.

Ho proposto anche una nuova formulazione dell'articolo 29 – riguardante alcune deroghe per i magistrati amministrativi e contabili – la quale, oltre ad apportare al testo alcune correzioni d'ordine lessicale e grammaticale, con il comma 2 stabilisce che: « Nei casi di cui al comma 1, il compenso spettante agli arbitri che rivestano la qualità di magistrati sarà versato dalle parti, al lordo di ogni ritenuta di legge, direttamente sul conto entrate del Tesoro ed affluirà in due appositi fondi, rispettivamente per i magistrati amministrativi e per i magistrati contabili, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla fine di ogni esercizio finanziario, ripartirà il complesso delle somme come sopra affluite nel corso dell'esercizio in parti uguali rispettivamente tra tutti i magistrati contabili e amministrativi dedotte le ritenute di legge ».

Ho proposto inoltre di sostituire il comma 4 dell'articolo 31 per consentire il collocamento fuori ruolo presso il ministero per un periodo di 5 anni, prolungabile per ulteriori 2 anni per una sola volta. Alla fine del comma 5 dello stesso articolo 31 dovrebbe poi essere inserita una sorta di norma transitoria del seguente tenore: « Le disposizioni di cui al comma 4, primo periodo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il complesso degli emendamenti approvati verrà trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere che ci auguriamo sia favorevole in modo da consentire la conclusione del tormentato iter del provvedimento che, anche se non sarà possibile ottenere la piena soddisfazione di tutti i gruppi, introduce una forte novità nell'ordinamento perché disciplina in maniera più rigorosa che non oggi questioni quale quella delle incompatibilità; rigore, peraltro, richiesto non solo dalla magistratura ordinaria – il che le fa onore – ma da tutti gli operatori del diritto e dall'opinione pubblica allo scopo di evitare il persistere di quella mancanza di trasparenza da ogni parte denunciata.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti testé illustrati dal presidente.

GIANFRANCO ANEDDA. Vorrei invitare il presidente a ritirare l'emendamento riferito all'articolo 29, perché fa venir meno lo scopo della legge: la possibilità per i magistrati amministrativi e contabili di partecipare a collegi arbitrali ne stravolge infatti il contenuto. Per costoro, così come già stabilito in articoli già votati, deve permanere il divieto assoluto di partecipazione a tali collegi ed a commissioni di collaudo.

SALVATORE SENESE. Il rilievo formulato dal collega Anedda ha un suo peso e non risulta superato dalla proposta

di modifica dell'articolo 29 perché, anche qualora l'espletamento dell'arbitrato diventasse un'attività d'istituto e il compenso fosse sottratto al singolo partecipante per affluire in un fondo diviso in parti uguali tra tutti gli appartenenti all'ordine, esisterebbe quella suddivisione or ora illustrata dal presidente, che in qualche modo attenua la spersonalizzazione insita per l'appunto nell'affluenza del compenso al fondo.

Inoltre, mi meraviglio che il Governo non abbia sollevato problemi per il fatto che ai magistrati amministrativi e contabili, a differenza di quelli ordinari, viene attribuito un aumento di stipendio derivante dalla annuale ripartizione del fondo tra i magistrati. Istituendo per legge una sorta di maggiore retribuzione, si « rompe » infatti un principio pluridecennale – seguito a far data dal 1951 – della legislazione in materia che parifica la posizione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

La prospettiva è aggravata dal fatto che non si prevede nemmeno che tale maggiore retribuzione venga portata in deduzione dalla cosiddetta indennità di rischio di cui questi magistrati godono pur non svolgendo un'attività tale da giustificarla; finora, grazie a Dio, nessun magistrato amministrativo o contabile ha infatti corso rischi e meno che mai è incorso in episodi deprecabili e luttuosi. A suo tempo l'estensione venne giustificata proprio sulla base del principio dell'equiparazione, ormai radicato nell'ordinamento.

Ove la proposta formulata dal presidente venisse accolta, si romperebbe dunque il principio dell'equiparazione tabellare – considerato che questi magistrati godrebbero di emolumenti certamente superiori – senza che ciò sia accompagnato da un collaterale recupero dell'indennità di rischio.

Questa previsione mi sembra francamente inaccettabile, soprattutto in un momento in cui il Governo si è attestato su una politica della lesina al punto che poco fa in Assemblea sono stati inferti colpi gravissimi ad una serie di posizioni economiche relative a fasce sottoprotette. Come si può ora decidere, in tutta tranquillità, che i magistrati godranno di quest'aumento senza neppure prevedere una possibilità di compensazione?

PRESIDENTE. Mi sembra che, in base a quanto stabilito, l'indennità di rischio dovrebbe essere stata tolta a tutti i magistrati.

SALVATORE SENESE. Il riferimento è a coloro che esplicano attività extraistituzionali. L'indennità non è stata tolta a tutti; i magistrati continuano a percepirla. Del resto, contestualmente e giustamente nell'emendamento si stabilisce che quella in oggetto è attività istituzionale; ove non lo si affermasse, infatti,si creerebbero altri problemi. Tale impostazione ha, dunque, una sua coerenza ma contiene una grave lacuna che la rende inaccettabile e che dà validità all'obiezione di fondo del collega Anedda.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Indubbiamente, si realizza una disparità di trattamento, tuttavia, nel momento in cui escludiamo la particolarissima categoria professionale dei magistrati amministrativi e contabili, occorre stabilire da chi debbano essere decise le delicate controversie arbitrali nelle quali è parte lo Stato o un ente pubblico.

La disparità di trattamento in oggetto è condizionata anche dalla rigida posizione assunta dall'Associazione nazionale magistrati la quale non è disponibile ad una regolamentazione diversa, pur se accompagnata da una serie di cautele atte ad evitare la possibilità di abusi, di interessi personali e di condizionamenti nell'esercizio della funzione. Credo sia opportuno dire tutto ciò con chiarezza.

SALVATORE SENESE. Deve essere chiaro, in primo luogo, che non è stata soltanto l'Associazione nazionale magistrati ad assumere una posizione contraria; in tal senso si sono dichiarate anche l'Associazione nazionale magistrati amministrativi del TAR, l'Associazione nazionale magistrati contabili della Corte dei

conti, l'Associazione nazionale magistrati militari e così via. Non capisco perché l'omaggio alla volontà delle associazioni valga solo per i magistrati ordinari – anche se ne sono lusingato, visto che sono stati i primi ad avviare questa battaglia – né per quale motivo il Governo, che ci propone la politica della lesina, non presenti un subemendamento volto a stabilire che l'indennità di rischio non spetta ai magistrati amministrativi e contabili.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Una simile proposta potrebbe avanzarla lei, onorevole Senese.

PRESIDENTE. Ricordo che nelle sedute del 16 e del 23 settembre scorso era stata accantonata la votazione dell'emendamento 6.20 del relatore e dell'articolo aggiuntivo Imposimato 26.01.

Passiamo pertanto ai voti.

GIANFRANCO ANEDDA. Ribadisco che, a mio avviso, l'emendamento 6.20 del relatore è inammissibile in quanto sostanzialmente precluso da precedenti deliberazioni. Ricordo, inoltre, che la Commissione aveva convenuto con me sull'opportunità di sottoporre la questione di ammissibilità al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Come ho già detto all'inizio di questa seduta, poiché gli emendamenti vengono votati in linea di principio, in tale fase non opera l'istituto della preclusione.

Pongo in votazione l'emendamento 6.20 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Imposimato 26.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. Il nuovo subemendamento riferito all'emendamento 27.10 è del seguente tenore:

All'emendamento 27.10, comma 1, aggiungere, in fine, le parole e per la partecipazione gratuita ad organi ed enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficienza e di volontariato.

0. 27. 10. 5.

Il Relatore.

SALVATORE SENESE. Non posso concordare su questi nuovi emendamenti e subemendamenti perché sono modifiche ad articoli già votati.

PRESIDENTE. Si tratta di un'aggiunta.

Pongo in votazione il mio subemendamento 0.27.10.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 28-*bis* il nuovo subemendamento è del seguente tenore:

All'articolo aggiuntivo 28-bis, *dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

b-bis) Segretario generale o Capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio e i Ministeri.

0. 28. 01. 8.

Il Relatore.

SALVATORE SENESE. Sono contrario a modificare qualsiasi parte dell'articolo 28-*bis* così come è stato votato.

Pertanto, chiedendo al collega Anedda di associarsi a questa mia richiesta, rivolgo un espresso invito al mio capogruppo a valutare se ritirare l'assenso alla sede legislativa. Desidero che tale invito venga consacrato a verbale.

NICOLA COLAIANNI. Poiché la Commissione sta procedendo a votazioni in linea di principio, per cui rimane sempre la possibilità di esaminare il merito della materia nel prosieguo dell'iter del provvedimento, esamineremo la questione nella fase delle votazioni definitive.

SALVATORE SENESE. Desidero comunque che resti a verbale la mia contrarietà a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio subemendamento 0.28.01.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che gli emendamenti riferiti all'articolo 29 sono stati pubblicati sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 28 ottobre scorso.

All'articolo 29 sono riferiti i seguenti nuovi emendamenti:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Deroga per i magistrati amministrativi e contabili).

1. I magistrati amministrativi e contabili sino all'emanazione di una normativa organica disciplinante lo stato giuridico ed economico dei magistrati dei vari ordini, possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, assumere, se autorizzati, l'ufficio di segretario generale o capo di gabinetto presso la Presidenza dal Consiglio dei ministri e i Ministeri, partecipare a collegi arbitrali per la decisione di controversie delle quali sia parte una pubblica amministrazione ovvero una società a prevalente partecipazione pubblica a norma dall'articolo 2359 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, il compenso spettante agli arbitri che rivestano la qualità di magistrati sarà versato dalle parti, al lordo di ogni ritenuta di legge, direttamente sul conto entrate del Tesoro ed affluirà in due appositi fondi rispettivamente per i magistrati amministrativi e per i magistrati contabili istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla fine di ogni esercizio finanziario, ripartirà il complesso delle somme come sopra affluite nel corso dell'esercizio in parti ugnali tra tutti i magistrati contabili e amministrativi dedotte le ritenute di legge.

3. La partecipazione agli arbitrati di cui al comma 1 costituisce per i magistrati contabili e amministrativi attività di istituto e di essa si tiene conto nella ripartizione tra gli stessi del carico di lavoro e nella valutazione della laboriosità.

29. 10.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

I magistrati ordinari militari amministrativi e contabili possono espletare soltanto gli incarichi previsti all'articolo 28 o espressamente consentiti da disposizioni di legge.

29. 8.

Scalia.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

1. I magistrati amministrativi e contabili possono espletare soltanto incarichi espressamente consentiti da disposizioni di legge.

29. 9.

Scalia.

All'emendamento 29.7, comma 1, sopprimere le parole o di regolamento.

0. 29. 7. 9.

Scalia.

All'emendamento 29.7, sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, modificare come segue il comma 3:

3. È vietato il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi e conta-

bili, ove non espressamente consentiti da disposizioni di legge.

0. 29. 7. 10.

Scalia.

All'emendamento 29.7, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Resta fermo, anche per i magistrati di cui agli articoli precedenti, il disposto dell'articolo 10, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

0. 29. 7. 11.

Martucci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*.

1. Gli incarichi vietati ai sensi dell'articolato precedente, possono essere espletati da magistrati collocati a riposo da almeno un anno, che non svolgano attività forense, su incarico degli organi di autogoverno già di appartenenza.

29. 01.

Camber.

Pongo in votazione il mio emendamento 29.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 29.7, interamente sostitutivo dell'articolo, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione e per il quale ribadisco non opera l'istituto della preclusione, nonostante la precedente approvazione del mio emendamento 29.10 pure interamente sostitutivo dell'articolo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Scalia 0.29.7.8, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.29.7.1, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici subemendamenti Imposimato 0.29.7.2 e Scalia 0.29.7.9, non accettati dal relatore e per i quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono respinti).

Pongo in votazione il subemendamento Imposimato 0.29.7.3, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Imposimato 0.29.7.4, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.29.7.6, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo alla votazione del subemendamento Colaianni 0.29.7.5, aggiuntivo di un comma che deve intendersi riferito al mio emendamento 29.10, interamente sostitutivo dell'articolo, poc'anzi approvato.

NICOLA COLAIANNI. Come i colleghi sanno, il 3 febbraio è stato approvato il decreto legislativo, recante il n. 29 che dà mandato alla Presidenza del Consiglio di rivedere la materia degli incarichi conferiti ai magistrati amministrativi e contabili. La Commissione si sta occupando della questione attraverso l'approvazione di una legge, per cui risulta necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 58 di

tale decreto nonché il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993 n. 418.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Colaianni 0.29.7.5, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.29.7.7, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 29.8, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 29.9, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Scalia 0.29.7.9, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Scalia 0.29.7.10, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Martucci 0.29.7.11, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Camber 29.01, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

GIANFRANCO ANEDDA. Poiché le votazioni effettuate sull'articolo 29 hanno a mio avviso stravolto la sostanza delle norme sulle incompatibilità per i magistrati, preannuncio, a nome del mio gruppo, la revoca del consenso alla sede legislativa per il provvedimento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Anedda.

NICOLA COLAIANNI. Il successivo articolo 30 affronta questioni di una certa importanza che andrebbero accuratamente approfondite, cosa che lo scarso tempo a nostra disposizione oggi non ci consente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 30.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 28, gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 28, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 ed al secondo periodo del comma 4 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

ART. 31.

(Discipina degli incarichi consentiti).

1. Gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere, devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono autorizzare una proroga di non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico può essere autorizzato solo se sono decorsi almeno cinque anni dal termine del precedente incarico.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli incarichi autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

31. 3.

Il Governo.

All'articolo 31, comma 7 sostituire le parole al comma 3 dell'articolo 28 *con le seguenti* all'articolo 28-*bis; al comma 2 sostituire la parola* autorizzati *con le seguenti* di cui al comma 1; *al comma 4, sostituire le parole* dal comma 3 dell'articolo 28 *con le seguenti* dall'articolo 28-*bis*.

31. 8.

Il Relatore.

All'articolo 31, comma 1, dopo le parole fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 28, gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere devono essere *aggiungere le seguenti* stabiliti per legge nonché, successivamente, essere autorizzati,.

31. 1.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per stabilire gli incarichi di cui al comma 1 consentiti ai magistrati, secondo i princìpi ed i criteri direttivi della presente legge.

31. 2.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 31, comma 2 sopprimere le parole da Il Consiglio superiore *fino a* all'incarico espletato.

31. 4.

Anedda.

All'articolo 31, comma 3, le parole 5 anni *sono sostituite dalle seguenti* 3 anni.

31. 7.

Il Relatore.

All'articolo 31, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 28-*bis*, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo non può superare i cinque anni. Per esigenze di servizio tale periodo può essere prolungato, per una sola volta, per ulteriori due anni.

31. 9.

Il Relatore.

All'articolo 31, comma 4, sostituire le parole dieci anni, *con le seguenti* cinque anni.

31. 5.

Anedda.

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

31. 6.

Anedda.

All'articolo 31, comma 5, sopprimere le parole ed al secondo periodo del comma 4 *ed aggiungere in fine le seguenti* Le disposizioni di cui al comma 4 primo periodo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. 10.

Il Relatore.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 31.3, aggiungere il seguente comma:

5. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 28-*bis* il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengano corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali, non compete l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1984, n. 425, ed estesa dall'articolo 2 della medesima legge n. 425 del 1984, salvo il diritto di opzione.

0. 31. 3. 2.

Scalia.

All'emendamento 31.3, aggiungere il seguente comma:

5. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 28-*bis*, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo per incarichi non può complessivamenie superare i dieci anni.

0. 31. 3. 3.

Scalia.

All'emendamento 31.3, aggiungere il seguente comma:

5. Ai magistrati collocati fuori ruolo e a coloro ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1984, n. 425, ed estesa all'articolo 2 della medesima legge n. 425 del 1984, salvo il diritto di opzione.

0. 31. 3. 1.

Scalia.

NICOLA COLAIANNI. Sarebbe forse opportuno correggere l'emendamento 31.9 del relatore nel senso di scrivere: Per esigenze di continuità di servizio in relazione a compiti di particolare rilevanza. Pur non condividendo il contenuto di

questa norma ed in genere le proroghe, ho voluto fare questa osservazione nell'interesse dello stesso emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Colaianni.

Pongo in votazio e il mio emendamento 31.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 31.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, già fissata per le 14,30.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1993

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-51
Lire 500